

e) anatre macellate, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % » ;

f) oche macellate, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % » ;

g) oche macellate, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % ».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1968.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

### REGOLAMENTO (CEE) N. 566/68 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1968

che modifica il regolamento (CEE) n. 222/68 per quanto concerne la restituzione applicabile ad alcuni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, primo periodo, e paragrafo 6, e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che le restituzioni applicabili nel settore delle carni suine per il periodo che inizia il 27 febbraio 1968 sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 222/68 della Commissione, del 23 febbraio 1968<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 426/68 della Commissione, dell'8 aprile 1968<sup>(3)</sup> ;

considerando che il regolamento n. 177/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967<sup>(4)</sup>, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine ed i criteri sulla cui base viene fissato l'importo di tali

restituzioni ; che, in virtù dell'articolo 4 di tale regolamento, la restituzione per la Comunità può, qualora la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati lo rendano necessario, essere differenziata, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE, secondo la destinazione di tali prodotti ;

considerando che la situazione del mercato dei suini nella Comunità è attualmente caratterizzata da un ribasso importante dei prezzi ; che possibilità eccezionali di esportazione si presentano attualmente anche in Portogallo e nel Sud-Vietnam ; che occorre di conseguenza fissare una restituzione differenziata per tali destinazioni ;

considerando che la restituzione necessaria per consentire l'esportazione nei paesi sopra menzionati è relativamente elevata ; che, di conseguenza, è necessario conoscere con precisione e tempestività gli effetti di tale restituzione sull'evoluzione del mercato della Comunità ; che conviene a tal fine instaurare un sistema di notificazione delle esportazioni che presenti ogni possibile garanzia ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 17. 6. 1967, pag. 2283/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1968, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 88 del 9. 4. 1968, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2614/67.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Gli articoli 1 bis, 1 ter e 1 quater del regolamento (CEE) n. 222/68, modificato dal regolamento (CEE) n. 426/68, sono sostituiti dagli articoli seguenti :

« *Articolo 1 bis*

Fatte salve altre disposizioni della regolamentazione comunitaria e, in particolare, quelle del regolamento n. 1041/67/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1967, che fissa le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico <sup>(1)</sup>, il diritto alla concessione della restituzione particolare all'esportazione in Grecia, Polonia, Portogallo e Sud-Vietnam, è subordinato alla notifica, da parte dell'esportatore ad uno degli organismi elencati nell'allegato II, dell'adempimento delle formalità doganali di esportazione entro il termine di due giorni lavorativi a partire dalla data dell'adempimento di tali formalità.

La notifica comprende :

— le quantità in peso netto dei prodotti esportati,

— la designazione tariffaria dei prodotti esportati,

— la data di adempimento delle formalità doganali di esportazione.

*Articolo 1 ter*

Gli organismi elencati nell'allegato II comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, le quantità dei prodotti, indicati per sottovoce tariffaria, i quali, in conformità delle notifiche previste dall'articolo 1 bis, hanno fatto oggetto di formalità doganali di esportazione nel corso della settimana precedente.

*Articolo 1 quater*

Ai sensi del presente regolamento, l'accettazione dell'atto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1041/67/CEE è considerata come adempimento delle formalità doganali di esportazione. »

*Articolo 2*

Le indicazioni della sottovoce tariffaria ex 02.01 A III a) 1 figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 222/68, modificato dal regolamento (CEE) n. 426/68, sono sostituite dalle indicazioni seguenti :

		<i>(u.c. / 100 kg)</i>
« ex 02.01	<i>Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :</i>	
A III	della specie suina :	
a)	domestica :	
1.	in carcasse o mezzene, anche senza testa, i piedi o la sugna	
	— per le esportazioni in Grecia, Polonia, Portogallo e Sud-Vietnam	31,5000
	— per le esportazioni negli altri paesi terzi	13,6361»

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1968.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

<sup>(1)</sup> GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.